



ATTO N. DD 863

DEL 21/02/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 94

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 167 DELLA VAL LEMINA – dalla progr. 2+800 alla progr. 7+000. Lavori di taglio di piante radicate nell'alveo e sulle sponde del Torrente Lemina eseguiti dalla REGIONE PIEMONTE Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte - Settore Lavori in amministrazione diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- i Comuni di PINEROLO e di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO) hanno emesso Ordinanza Contingibile Urgente, rispettivamente con Atto prot. n. 72 del 23/03/2023 e Atto prot. n. 08/2023 del 27/03/2023, al fine di eseguire il taglio di piante radicate nell'alveo e sulle sponde del torrente Lemina, con conseguente rimozione del materiale legnoso, lungo la S.P. n° 167 DELLA VAL LEMINA – dalla progr. 2+800 alla progr. 7+000;
- i lavori saranno eseguiti dalla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte - Settore Lavori in amministrazione diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, Direttore dei Lavori Sig. Vincenzo PERINO;
- la REGIONE PIEMONTE Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota PEC Ns. prot. n. 25382 in data 20/02/2024, ha richiesto l'emissione di ordinanza di circolazione con senso unico alternato regolamentato da movieri durante l'esecuzione dei lavori dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, dal 11/03/2024 al 20/12/2024;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h del divieto di sorpasso e di sosta e con possibili brevi interruzioni della circolazione sulla S.P. n° 167 DELLA VAL LEMINA – dalla progr. 2+800 alla progr. 7+000, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso dal 11/03/2024 al 20/12/2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui



provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n° 167 DELLA VAL LEMINA – dalla progr. 2+800 alla progr. 7+000 in territorio dei comuni di Pinerolo e di San Pietro Val Lemina, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h del divieto di sorpasso e di sosta e con possibili brevi interruzioni della circolazione, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso dal 11/03/2024 al 20/12/2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- la REGIONE PIEMONTE Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti - Settore Lavori in amministrazione diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale;
- Il Direttore dei Lavori: Sig. Vincenzo PERINO – REGIONE PIEMONTE;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la



visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/02/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese